

# **STUDIO BELCASTRO**

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151  
e-mail [claudio.belcastro@studiobelcastro.it](mailto:claudio.belcastro@studiobelcastro.it) web [www.studiobelcastro.it](http://www.studiobelcastro.it)

*Dott. Claudio Belcastro*

*Dott. Sergio Policheni*

*Dott. Antonio Albanese*

*Dott. Emanuela Candido*

*Rag. Maria Teresa Cimarosa*

*Dott. Saverio Leotta*

*Rag. Sandra Macri*

*Dott. Cristina Pelle*

*Rag. Caterina Piccolo*

*Rag. Santina Sansotta*

## **CIRCOLARE INFORMATIVA N. 16/2018 DEL 17/09/2018**

### **Indice Argomenti:**

- 1. Bonus pubblicita'**
- 2. Compensazioni F24 a rischio**

#### **1) BONUS PUBBLICITA'**

Al via il 22 settembre (con termine ultimo fissato al giorno 22 del prossimo mese) le domande per l'accesso al bonus pubblicità 2018 istituito con l'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 (convertito dalla Legge n. 96/2017, e successive modificazioni).

Si tratta del credito d'imposta riconosciuto ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, i cui criteri e le cui modalità di attuazione sono stati definiti con il DPCM 16 maggio 2018, n. 90, mentre il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 ha approvato il modello di domanda con le relative istruzioni.

##### **1.1) Quali spese**

Il beneficio è riconosciuto in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, ana-

## ***STUDIO BELCASTRO***

logiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. L'incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all'anno precedente, sui mezzi di informazione di cui al periodo precedente.

Il credito è previsto anche sugli stessi investimenti pubblicitari incrementali, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

Sono escluse dal beneficio, invece, le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

### **1.2) Misura del credito ed utilizzo**

Il credito riconosciuto sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. È alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Per beneficiare dell'agevolazione è necessario, come detto, che l'ammontare complessivo degli investimenti (pubblicitari) realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente.

L'utilizzo potrà avvenire esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (il codice tributo dovrà essere definito), presentabile solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione.

Lo stesso modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.

### **1.3) Come accedere**

L'accesso al beneficio non è automatico, ma occorre presentare l'apposito modello di cui in premessa.

## ***STUDIO BELCASTRO***

Con tale modulistica, oltre alla comunicazione di accesso si rende anche la dichiarazione sostitutiva con cui si attesta che gli investimenti indicati nella domanda sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018.

Sono previste finestre temporali diverse per la comunicazione di accesso e per la dichiarazione sostitutiva.

In particolare: per gli investimenti effettuati o da effettuare quest'anno, la comunicazione per l'accesso al beneficio è da presentarsi nel periodo che va dal 22 settembre al 22 ottobre 2018; mentre la dichiarazione sostitutiva andrà presentata dal 1° al 31 gennaio 2019; per gli investimenti effettuati nel 2017 (ossia dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017) andrà presentata la sola dichiarazione sostitutiva e ciò dovrà avvenire dal 22 settembre al 22 ottobre di quest'anno; a regime, invece, la comunicazione di accesso andrà fatta nel periodo 1° marzo – 31 marzo di ciascun anno e la dichiarazione sostitutiva andrà resa dal 1° gennaio al 31 gennaio dell'anno successivo.

Il modello andrà inviato (direttamente dal contribuente o tramite intermediario incaricato) tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Una volta presentato quanto richiesto, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ciascun anno, forma un elenco dei soggetti richiedenti con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento sugli investimenti effettuati sarà, invece, disposto con apposito provvedimento del Dipartimento stesso pubblicato sul proprio sito istituzionale.

## **2) COMPENSAZIONI F24 A RISCHIO**

### **2.1) Premessa**

Allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, la legge di bilancio 2018 ha inserito un articolo che prevede la possibilità che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei versamenti mediante il modello F24 contenenti compensazioni, per verificare se sussistono profili di rischio in relazione all'utilizzo dei crediti.

Con un provvedimento di fine agosto l'Agenzia delle entrate ha diramato le disposizioni attuative di tale disciplina.

## **2.2) Decorrenza della nuova disciplina**

Le disposizioni di tale provvedimento hanno effetto dal 29.10.2018, infatti, ai sensi dello Statuto dei contribuenti le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data di adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

## **2.3) Criteri di valutazione del rischio**

Con il citato provvedimento, l' Agenzia delle Entrate ha stabilito che i modelli F24 che presentano profili di rischio, per l'applicazione della prevista procedura di sospensione, sono selezionati in via automatizzata individuando criteri riferiti:

- alla tipologia dei debiti pagati;
- alla tipologia dei crediti compensati;
- alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- ai dati presenti in Anagrafe tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
- al pagamento di debiti iscritti a ruolo, ai sensi dell'art. 31 co. 1 del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010).

Dalla casistica indicata nel provvedimento si può ipotizzare che la compensazione possa essere bloccata quando risultano precedenti, fiscali o, a maggior ragione, penali, su illeciti tributari specie se riguardanti l'indebita compensazione.

In relazione alle potenziali situazioni di rischio, la Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2018 riportava, a titolo esemplificativo:

- il credito da compensare riferito ad anni risalenti;
- il soggetto titolare del credito non coincidente con quello che deve effettuare il versamento (si può trattare della compensazione mediante accollo fiscale, ritenuta illegittima dalla ris. Agenzia delle Entrate 15.11.2017 n. 140).

I criteri contenuti nel provvedimento dell' Agenzia delle Entrate per valutare il rischio delle compensazioni nel modello F24 appaiono comunque molto ampi e generici e la prevista procedura di sospensione potrebbe quindi avere un ambito applicativo molto esteso.

## **2.4) Presentazione dei modelli F24 per il pagamento di debiti iscritti a ruolo**

Allo scopo di controllare tempestivamente l'utilizzo dei crediti in compensazione, i modelli F24 contenenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo (o derivanti da accertamenti esecutivi), dovranno essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall' Agenzia delle Entrate:

## ***STUDIO BELCASTRO***

- a decorrere dalla suddetta data del 29.10.2018;
- pena lo scarto del modello.

Si ricorda che la legge stabilisce il divieto di compensazione nel modello F24, in presenza di debiti:

- iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ovvero derivanti da accertamenti esecutivi emessi dall'1.10.2011;
- di ammontare superiore a 1.500,00 euro;
- per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite dal DM 10.2.2011, anche al fine di rimuovere il divieto in esame.

### **2.5) Procedura di sospensione dei modelli F24**

La sospensione della delega di pagamento (modello F24):

- avviene comunque per il suo intero contenuto;
- viene comunicata al soggetto che ha presentato il modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, mediante apposita ricevuta;
- non si può protrarre per più di 30 giorni rispetto alla data di invio del modello (nella suddetta ricevuta viene indicata la data di fine del periodo di sospensione).

A seguito della comunicazione di sospensione, il soggetto che ha presentato il modello F24 può:

- inviare all'Agenzia delle Entrate elementi informativi ritenuti necessari per il controllo dell'utilizzo del credito compensato;
- decidere di annullare il modello F24 mediante l'apposita procedura telematica presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Durante il periodo di sospensione, non viene effettuato l'addebito sul conto, indicato nel *file* telematico, dell'eventuale saldo positivo del modello F24.

### **2.6) Scarto del modello F24**

Se, in esito alle verifiche effettuate, l'Agenzia delle Entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24:

- al soggetto che ha inviato il *file* telematico;
- tramite apposita ricevuta;
- indicandone la relativa motivazione.

Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.

### 2.6.1) Profili sanzionatori

In caso di scarto del modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “*la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, debba essere sanzionata, se non accompagnata dal ravvedimento*”.

Sono quindi applicabili:

- le sanzioni per ritardati od omessi versamenti (fermo restando l’elemento soggettivo, quanto meno sotto il profilo della colpa);
- le riduzioni delle sanzioni previste in caso di ravvedimento operoso.

Al riguardo, sembra potersi affermare che, a titolo prudenziale, è bene evitare di effettuare pagamenti con compensazione a ridosso del termine di scadenza, specie quando potrebbero esserci profili di rischio.

Se la compensazione viene bloccata, con lo scarto del modello F24, non può invece essere irrogata nessuna sanzione da indebita compensazione, anche qualora il credito da compensare fosse stato inesistente, proprio perché la compensazione non è di fatto avvenuta e non è configurabile una punibilità a titolo di “tentativo”.

### 2.6.2) Tutele contro la comunicazione di scarto

Qualora il contribuente non ritenga corretta la comunicazione di scarto del modello F24, tale atto dovrebbe essere impugnabile davanti alla competente Commissione tributaria provinciale.

In ogni caso, sarà impugnabile la cartella di pagamento notificata a fronte dell’omesso versamento derivante dallo scarto del modello F24.

### 2.6.3) Assenza di comunicazione di scarto

In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel *file* telematico inviato.

## **2.7) Esiti positivi del controllo**

Se, in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle Entrate, il credito risulta invece correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel *file* telematico inviato e:

- in caso di modello F24 a saldo zero, l’Agenzia delle Entrate, con apposita ricevuta, comunica al soggetto che ha trasmesso il *file* telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
- se il modello F24 presenta un saldo positivo, l’Agenzia delle Entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel *file* telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il *file*.

L'esito positivo dei controlli in esame non esclude comunque i successivi ordinari controlli sui crediti compensati.

### **2.8) Modelli F24 non presentati tramite i servizi telematici dell'Agenzia**

I criteri selettivi di controllo e la suddetta procedura di sospensione dei modelli F24 sono applicati, ove compatibili, anche ai residui casi in cui non è obbligatorio utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, ma è consentita la presentazione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni attraverso i servizi telematici messi a disposizione da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento.

Rientrano in tale fattispecie:

- i modelli F24 contenenti compensazioni, con saldo finale maggiore di zero, relativi a contribuenti non titolari di partita IVA, sempreché non riguardino determinati crediti d'imposta concessi a fini agevolativi;
- in relazione ai contribuenti titolari di partita IVA, i modelli F24 contenenti compensazioni, con saldo finale maggiore di zero, di crediti diversi da quelli:
  - relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e all'IVA (annuali o trimestrali);
  - riguardanti crediti d'imposta agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

### **2.9) Controlli preventivi delle compensazioni già vigenti**

Restano ferme le specifiche disposizioni già vigenti che prevedono il controllo preventivo, in fase di elaborazione dei modelli F24, dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta.

Si tratta, in particolare, del controllo preventivo:

- della compensazione dei crediti IVA (annuali e trimestrali);
- di determinati crediti d'imposta concessi a fini agevolativi e utilizzabili esclusivamente in
  - compensazione nel modello F24, ad esempio quelli riguardanti:
    - gli investimenti nel Mezzogiorno;
    - le zone franche urbane (ZFU);
    - l'assunzione di personale altamente qualificato;
    - gli investimenti pubblicitari incrementali;
    - il settore cinematografico;
    - le librerie;
    - l'ammodernamento degli impianti calcistici;
    - la quotazione delle PMI.

**ALLEGATI**

**Scadenario tributario di Settembre 2018**

**PRECEDENTI CIRCOLARI 2018**

Numero	Del	Argomento
01/2018	14.01.2018	Legge di stabilità (novità in sintesi) Variazione tasso legale
02/2018	16.01.2018	Registrazione fatture anno 2017 e detraibilità iva Obbligatorio l'addebito degli "shoppers" nello scontrino ed in fattur
03/2018	03.02.2018	Legge finanziaria (novità in sintesi)
04/2018	17.02.2018	Novità sulla detrazione Iva e modalità registrazione fatture
05/2018	10.03.2018	Noleggio e detraibilità iva per le autovetture
06/2018	09.04.2018	La nuova disciplina della privacy
07/2018	07.05.2018	Rottamazione bis Il mancato pagamento della ritenuta da parte del sostituto Bando Inail per la sicurezza in azienda
08/2018	12/05/2018	Fatturazione cessioni carburanti e deducibilità costo e detraibilità iva
09/2018	02/06/2018	La documentazione per la dichiarazione dei redditi relativa al 2017 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2018
10/2018	10/06/2018	Retribuzioni: obbligo pagamento con mezzi tracciabili
11/2018	01/07/2018	Rinvio fattura elettronica carburanti
12/2018	10/07/2018	Ancora in tema di fattura elettronica per carburanti Corrispettivi telematici per distributori di carburante Ancora in tema di pagamento dei dipendenti
13/2018	16/07/2018	Decreto dignità
14/2018	03/08/2018	Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie Acquisto carburante: varie casistiche
15/2018	10/08/2018	Il Decreto Dignità è legge

# **STUDIO BELCASTRO**

## **SCADENZARIO TRIBUTARIO**

**SETTEMBRE 2018**

### **Sabato 15**

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)

### **Domenica 16**

- **Delega Unica - Modello F24 :**
  - **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
  - **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
  - **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
  - **Inps – Collaboratori** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
  - **Inps – Agricoltura** – Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo indeterminato e relativi al primo trimestre dell'anno in corso
  - **Inps – Lavoratori autonomi agricoli** – Versamento II rata contributi previdenziali dovuti per l'anno in corso
  - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
  - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
  - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali
- **Delega Unica – Modello F24 :**

## STUDIO BELCASTRO

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale quarta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2017 ed in primo acconto per il 2018 – (senza aggravio) (per i soggetti iva ed assimilati)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani**: Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2017 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2018 – (senza aggravio) (per i soggetti iva ed assimilati)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per i soggetti iva ed assimilati)
- **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)
  
- **Delega Unica – Modello F24 :**
  - **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale terza rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2017 ed in primo acconto per il 2018 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti iva ed assimilati)
  - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani**: Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2017 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2018 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti iva ed assimilati)
  - **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti iva ed assimilati)
  - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti iva ed assimilati)
  
- **Iva – Liquidazioni Iva periodiche** – Invio telematico delle liquidazioni iva mensili relative ai mesi di aprile, maggio e giugno (per i contribuenti mensili) e della liquidazione iva relativa al II trimestre (per i contribuenti trimestrali)
  
- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese
  
- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

## **STUDIO BELCASTRO**

- **Imposta municipale unica – Imu** – Termine ultimo per il versamento della seconda rata dell'Imu dovuta per l'anno in corso da parte delle sole persone fisiche che per la sola prima casa hanno optato per il versamento in tre rate

### **Giovedì 20**

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

### **Sabato 22**

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del IV periodo contabile (luglio-agosto) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al IV periodo contabile (luglio-agosto)

### **Lunedì 25**

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intraco-

## **STUDIO BELCASTRO**

*munitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro*

### **Venerdì 28**

- ***Preu – Prelievo unico erariale*** – *Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del V periodo contabile (settembre-ottobre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il III periodo contabile precedente (maggio-giugno)*
- ***Comunicazione operazioni rilevanti - “Spesometro”*** - *Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei contribuenti mensili, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi nell’anno precedente (scadenza relativa al primo semestre unificata per il solo anno 2017)*

### **Sabato 30**

- ***Delega Unica – Modello F24 :***
  - o ***Imposte sui redditi*** – *Termine per il versamento (eventuale terza rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2017 ed in primo acconto per il 2018 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)*
  - o ***Inps – Gestione commercianti ed artigiani***: *Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2017 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l’anno 2018 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)*
  - o ***Inps – Lavoratori senza Cassa*** - *Termine ultimo per il versamento (eventuale terza rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)*

## STUDIO BELCASTRO

### **Delega Unica – Modello F24 :**

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale quarta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2017 ed in primo acconto per il 2018 – (senza aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)
- **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2017 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2018 – (senza aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)
- **Inps – Lavoratori senza Cassa -** Termine ultimo per il versamento (eventuale quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)
  
- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
  
- **Spesometro** – Invio telematico dei dati delle fatture (emesse e/o ricevute) relative ai mesi di aprile, maggio e giugno (per i contribuenti mensili) ed al II trimestre (per i contribuenti trimestrali)
  
- **Spesometro** – Invio telematico "su opzione del contribuente" dei dati delle fatture (emesse e/o ricevute) relative al I semestre dell'anno in corso (per i contribuenti mensili e per quelli trimestrali)
  
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa
  
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di agosto la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di luglio
  
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° settembre e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° settembre del relativo anno
  
- **Imposta comunale sulla pubblicità** - Scadenza versamento quarto trimestre in caso di rateizzazione

## **STUDIO BELCASTRO**

- **Concessionarie auto** – Termine ultimo per l'invio alla Direzione Regionale delle Entrate degli elenchi dei veicoli usati ritirati in permuta nel II quadrimestre dell'anno in corso al fine di ottenere l'esenzione temporanea dalla "tassa di proprietà"
- **Registro beni ammortizzabili** – Annotazione degli acquisti di beni ammortizzabili effettuati durante l'anno precedente e rilevazione delle relative quote di ammortamento imputate all'esercizio appena chiuso (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi in via telematica)
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Inarcassa – Cassa previdenza ingegneri ed architetti** – Termine per il versamento della seconda rata dei contributi minimi annuali
- **Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati** – Termine per il versamento della quarta rata dei contributi minimi annuali
- **Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati** – Termine per l'invio (esclusivamente in via telematica) del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell'anno precedente
- **Enpam – Cassa previdenza medici** – Termine per il versamento della terza rata dei contributi minimi annuali
- **Inpgi – Cassa previdenza giornalisti** – Termine per il versamento dei contributi minimi annuali
- **Enpab – Cassa previdenza biologi** – Termine per il versamento della prima rata del conguaglio dei contributi annuali
- **Rottamazione cartelle** – Termine entro il quale pagare la seconda rata delle somme dovute a seguito della presentare dell'istanza per l'estinzione dei carichi affidati agli stessi Agenti negli anni dal 2000 al 2016 (**solo per anno 2017**)

**NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo**

- ***I termini di prescrizione che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)***
- ***I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)***
- ***I termini di versamento fiscali e previdenziali che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)***